DISCIPLINA DEGLI ORARI DI LAVORO NELLE AZIENDE INDUSTRIALI

Art. 10

I contravventori all'art. 9 della presente legge sono puniti con ammenda fino a L. 5 al giorno e per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione sino a un massimo di L.500.

I datori di lavoro, contravventori alle altre disposizioni della presente legge, sono puniti con ammenda fino a L. 10 al giorno e per ciascuna delle persone predette.

In caso di recidiva l'ammenda puo' essere raddoppiata.

E' data facolta' al Governo di stabilire, per l'inosservanza delle norme che saranno adottate per l'applicazione della presente legge, ammende fino al limite di L. 500 per le contravvenzioni alle norme stesse.

Versione in vigore dal 20 giugno 1933, non più in vigore dal 10 novembre 1937 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina degli orari di lavoro nelle aziende industriali
Estremi	Legge 16 marzo 1933, n. 527
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1933

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-degli-orari-di-lavoro-nelle-aziende-industriali/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it